

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO  
Strada del Mozzato n.1

collaboratori  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO

Tel. +39.0422.416611  
Fax. +39.0422.545848

Treviso, li 17.01.2017

Spett.li  
CLIENTI

**Oggetto:** novità

D.L. n. 193/2016 e Provvedimento Agenzia delle entrate 2 dicembre 2016

## **NUOVI ADEMPIMENTI I.V.A.**

### **1. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 4, co. 1, D.L. n. 193/2016, c.d. "Spesometro trimestrale"):**

A decorrere dal periodo d'imposta 2017, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere trasmessa entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

I dati, inviati in forma analitica secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, dovranno comprendere almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Tale adempimento sostituisce la preesistente comunicazione annuale.

Si precisa che, in deroga a quanto sopra, la comunicazione relativa al primo semestre 2017 dovrà essere trasmessa entro il 25 luglio 2017.

### **2. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.v.a. (art. 4, co. 2, D.L. n. 193/2016):**

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dovranno trasmettere telematicamente, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il c.d. "Spesometro trimestrale", una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta.

La scadenza per la trasmissione sarà quindi l'ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre di riferimento.

Fa eccezione il secondo trimestre, i cui dati dovranno essere trasmessi entro il 16.09 in luogo del 31.08 di ogni anno.

Diversamente da quanto previsto per lo spesometro trimestrale la prima comunicazione dovrà

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

essere effettuata con riferimento al primo trimestre entro il 31.05.2017.

L'omessa, incompleta o tardiva comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.

Si precisa che la comunicazione dovrà essere presentata dal contribuente anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Alla luce dei nuovi adempimenti si raccomanda a tutti i clienti la puntualità nella consegna della documentazione necessaria alle liquidazioni periodiche dell'I.v.a. affinché sia possibile il rispetto dei termini di legge.

## **Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**

Scadenze per il 2017	
1^ semestre 2017	25/07/2017
3^ trim. 2017	30/11/2017
4^ trim. 2017	28/02/2018

Scadenze a regime	
1^ trim.	31/05
2^ trim.	16/09
3^ trim.	30/11
4^ trim.	28/02

## **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.v.a.**

Scadenze per il 2017	
1^ trim. 2017	31/05/2017
2^ trim. 2017	16/09/2017
3^ trim. 2017	30/11/2017
4^ trim. 2017	28/02/2018

Scadenze a regime	
1^ trim.	31/05
2^ trim.	16/09
3^ trim.	30/11
4^ trim.	28/02

\* \* \*

## **ULTERIORI NOVITÀ**

### **1. Esportatori abituali. Nuovo modello di lettera d'intento (Provvedimento Agenzia delle entrate del 02.12.2016):**

Con provvedimento del 02.12.2016 l'Agenzia delle entrate ha disposto un nuovo modello di lettera di intento, valido per le operazioni di acquisto da effettuarsi a partire dal 1° marzo 2017.

Si precisa che con l'introduzione del nuovo modello è stata soppressa la possibilità di usufruire di una dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (ad esempio da 01.01.2017 a 31.12.2017).

Restano invece invariate le altre due modalità di acquisto, quali:

- presentazione della dichiarazione per singola operazione;
- presentazione della dichiarazione d'intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare.

### **2. Aumento soglia rimborsi I.v.a. in assenza di garanzia o visto di conformità (art. 7 quater, co. 32, D.L. n. 193/2016):**

E' stata elevata da Euro 15.000,00 ad Euro 30.000,00 la soglia entro la quale il rimborso del

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

credito I.v.a. può essere erogato senza la presentazione di garanzie o del visto di conformità. Stando a quanto si apprende dalla stampa specializzata la modifica dovrebbe trovare applicazione a partire dai rimborsi chiesti con la dichiarazione annuale relativa al 2016, mentre si attendono gli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito ai rimborsi pendenti.

### **3. Termine del versamento del saldo delle imposte (art. 7 quater, co. 19, D.L. n. 193/2016):**

A decorrere dal 01.01.2017 la scadenza per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte da parte delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti I.r.e.s. è fissata al 30 giugno di ogni anno.

Il termine per il versamento con la consueta maggiorazione del 0,4% viene invece stabilito al 30.07 di ogni anno.

\* \* \*

### **ADEMPIMENTI ABROGATI DAL 1° GENNAIO 2017**

#### **1. Modello Intrastat acquisti beni e servizi (art. 4, co. 4, lett. b), D.L. n. 193/2016):**

A partire dalle operazioni relative all'anno 2017 è stato soppresso l'elenco riepilogativo Intrastat relativo agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (c.d. modello INTRA-2).

Il modello INTRA-2 relativo alle operazioni fino al 31.12.2016 deve invece essere presentato entro l'ordinaria scadenza.

#### **2. Comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza I.v.a. (art. 7 quater, co. 21, 22, D.L. n. 193/2016):**

Con riferimento alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 01.01.2017 è stato soppresso l'obbligo di presentare la comunicazione delle operazioni con San Marino.

#### **3. Comunicazione c.d. Blacklist (art. 4, co. 4, lett. d, D.L. n. 193/2016):**

E' stata soppressa la comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. Blacklist.

La novità si riferisce alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO